

GENERALI SMART LIFE

Assicurazione temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti

Mod. GVGS LIFE - ed. 01/2020

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2020

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune.



Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.

CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. Oggetto del contratto

GENERALI SMART LIFE prevede un'assicurazione principale per la quale, a fronte dei premi versati dal contraente (→Definizioni), Generali Italia paga al beneficiario (→Definizioni) una prestazione in euro, in caso di decesso dell'assicurato (→Definizioni) entro la scadenza del contratto.

È prevista la possibilità di sottoscrivere **un solo contratto** GENERALI SMART LIFE per assicurato.

Per i Clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"¹, tale prestazione può essere integrata con un'assicurazione facoltativa, che prevede una prestazione **complementare**.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 2. Prestazione

Il capitale assicurato per il caso di decesso dell'assicurato è pari a **€ 50.000**.

L'assicurazione **non prevede** la sottoscrizione di alcun questionario sanitario né la possibilità di effettuare visite mediche o altri accertamenti.

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE (FACOLTATIVA)

Art. 3. Assicurazione temporanea caso morte accidentale a capitale e premio annuo costanti (Family Care).

Il contraente, alla sottoscrizione o in corso di contratto, può integrare la prestazione principale con l'assicurazione complementare "Family Care" contro il caso di morte per infortunio, a capitale e premio annuo costanti. L'assicurazione "Family Care" è **riservata agli iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**.

Se l'assicurato e almeno un componente del suo nucleo familiare decedono entro la scadenza del contratto **a seguito del medesimo evento, in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili derivanti dalla medesima causa accidentale esterna**, Generali Italia paga al beneficiario il capitale complementare "Family Care", indicato in polizza (→Definizioni) e costante per tutta la durata del contratto, pari a € 50.000. Per "componente del nucleo familiare" dell'assicurato si intende la persona appartenente allo stesso stato di famiglia dell'assicurato alla data dell'evento.

L'assicurazione facoltativa opera solo se inserita in polizza.

Si applicano le disposizioni previste per l'assicurazione principale, in quanto compatibili e in quanto non derogate dalle esclusioni, limitazioni e altre norme specifiche dell'assicurazione complementare (→ artt. 5 e 12).

L'assicurazione complementare si risolve, **non produce effetto** e i relativi premi versati sono acquisiti da Generali Italia:

- in caso di **sospensione del versamento** dei relativi premi
- in caso di sospensione del versamento dei premi relativi all'assicurazione principale
- alla scadenza stabilita in polizza se l'assicurato è in vita.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o pari o superiore a 60 anni e 6 mesi.

¹ I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili su www.generalitalia.it.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5. Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni di copertura o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento delle attività sportive pericolose; per attività sportive pericolose si intendono attività come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea², lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari alla somma dei premi versati al netto dei diritti (→ art. 15), in luogo di quella assicurata.

Limitazioni

Nei **primi 6 mesi** dall'entrata in vigore (cosiddetto "**periodo di carenza**"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti (→ art. 15).

² Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

Assicurazione complementare Family Care

Esclusioni

Si applicano le disposizioni previste per l'assicurazione principale, in quanto compatibili.

Limitazioni

L'assicurazione complementare non opera se il decesso di verifica dopo un anno dall'evento accidentale che l'ha cagionato.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 6. Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 7. Richieste di pagamento a Generali Italia

Le **richieste di pagamento per decesso dell'assicurato** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia³ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato di morte
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato⁴ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁵, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Inoltre, solo per l'assicurazione complementare "Family Care":

- certificato di morte del familiare diverso dall'assicurato e certificato di stato di famiglia alla data dell'evento
- documentazione comprovante che i decessi sono stati causati dallo stesso evento accidentale (ad esempio: verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); verbale dell'autopsia ove eseguita; verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi).

³ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁴ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

⁵ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare su www.generali.it e presso le agenzie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 8. Piano di versamento dei premi

GENERALI SMART LIFE prevede per l'**assicurazione principale** (→ art. 2) il versamento di una successione di **premi annui di importo costante** (indicato in polizza), il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto e i successivi a ogni ricorrenza annuale (→ **Definizioni**) che precede la data di scadenza o di decesso dell'assicurato.

Il premio (→ **Definizioni**) è determinato in relazione all'età dell'assicurato.

Per l'**assicurazione complementare facoltativa** (→ art. 3) il contraente deve versare i relativi premi annui di importo costante, indicato in polizza, insieme e con le stesse modalità previste per i premi annui relativi all'assicurazione principale.

Il contraente, trascorsi 2 anni dall'attivazione dell'assicurazione complementare facoltativa Family Care, può chiederne per iscritto l'interruzione e conseguentemente non sono dovuti i successivi premi.

I premi possono essere versati anche con **rateazione** mensile o semestrale, con le relative addizionali di frazionamento (→ art. 15). Non sono ammesse rateazioni diverse da quelle indicate.

Il primo premio annuo, anche se frazionato in più rate, **è dovuto per intero**.

Ai premi si applicano i costi indicati all'art. 15.

Il premio è comprensivo di imposta se è presente l'assicurazione complementare facoltativa.

Art. 9. Mezzi di versamento del premio

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

La prima rata di premio può essere versata con le seguenti modalità:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁶
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale⁷ non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁸
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto contrattuale sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile versare i premi in contanti.

La modalità di versamento prevista per le rate successive alla prima è esclusivamente l'Addebito diretto SEPA (SDD).

Viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento della prima rata, qualora versata con modalità diversa dall'Addebito diretto SEPA (SDD), invece per i versamenti con SDD fa fede la comunicazione che il contraen-

⁶ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi

⁷ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁸ Vedi nota 6.

te riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia. L'evidenza dei versamenti effettuati è inoltre riportata nell'estratto conto annuale relativamente al periodo di riferimento dello stesso.

Art. 10. Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione

Se non è versata anche una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto si risolve e i **premi versati sono acquisiti** da Generali Italia.

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

Art. 11. Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

In caso di interruzione del versamento dei premi, **il contratto può essere riattivato entro un anno** dalla scadenza della prima rata non versata.

La riattivazione è possibile solo:

- dopo che i premi arretrati sono stati versati
- su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito.

La riattivazione del contratto ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 12. Durata

La durata del contratto è pari a 10 anni.

La durata dell'**assicurazione complementare** facoltativa coincide con la durata del contratto.

Art. 13. Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→[Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→[Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

In caso di versamento con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

In casi di versamento con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio sia di quelle successive.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 14. Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia⁹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati diminuiti di:

- eventuali imposte
- parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso (→[Definizioni](#)), previa consegna dell'originale del contratto, con eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 15. Costi

Diritti	
di emissione (applicati sulla prima rata di premio)	€ 0,50
di quietanza (applicati sulle successive rate di premio)	€ 0,50

Caricamenti	
Cifra fissa	€ 36,00 per ogni annualità di premio
Costi percentuali	10%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione o quietanza e della cifra fissa.

Addizionali di frazionamento	
Mensile	2,5%
Semestrale	1,7%

Caricamenti della eventuale copertura complementare	
Costi percentuali	18,0%

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO

Art. 16. Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato (→artt. 10 e 11).

⁹ Vedi nota 3.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 17. Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁰.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 18. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹¹ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 19. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20. Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹². Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹⁰ Art. 1920 del Codice civile.

¹¹ Art. 1923 del Codice Civile.

¹² Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

Sommario

DEFINIZIONI	3
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	4
Art. 1. Oggetto del contratto	4
ASSICURAZIONE PRINCIPALE	4
Art. 2. Prestazione.....	4
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE (FACOLTATIVA)	4
Art. 3. Assicurazione temporanea caso morte accidentale a capitale e premio annuo costanti (Family Care)	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	4
Art. 4. Persone non assicurabili	4
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?.....	5
Art. 5. Esclusioni e limitazioni.....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
Art. 6. Dichiarazioni	6
Art. 7. Richieste di pagamento a Generali Italia.....	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
Art. 8. Piano di versamento dei premi	7
Art. 9. Mezzi di versamento del premio.....	7
Art. 10. Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione	8
Art. 11. Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione.....	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	8
Art. 12. Durata	8
Art. 13. Conclusione ed entrata in vigore del contratto	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	9
Art. 14. Recesso.....	9
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	9
Art. 15. Costi.....	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO.....	9
Art. 16. Riscatto e riduzione	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	10
Art. 17. Beneficiario	10
Art. 18. Non pignorabilità e non sequestrabilità	10
Art. 19. Rinvio alle norme di legge	10
Art. 20. Foro competente	10
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	10

